

A.C. 3778-A

EMENDAMENTI RUBINATO A PRIMA FIRMA

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).

ART. 1.

(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle).

IL SEGUENTE EMENDAMENTO PROPONE DI IMPEGNARE I FONDI GIA' PREVISTI DALLA LEGGE MANCIA A FAVORE DI CITTADINI ED IMPRESE DEI COMUNI ALLUVIONATI DEL VENETO (NON APPROVATO)

Al comma 40, quinto periodo, sostituire le parole: , in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario con le seguenti: adottato entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il quinto periodo, aggiungere i seguenti: La quota delle risorse per il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, a valere sui 50 milioni di euro per l'anno 2011, nonché le risorse disponibili per l'anno 2011 nel Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono destinate, per l'anno 2011, ai comuni della regione Veneto individuati dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010, che abbiano subito i danni accertati di maggiore entità. A tal fine le risorse di cui al sesto periodo sono destinate al reintegro del Fondo protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, per essere assegnate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai cittadini residenti e alle aziende aventi sede nel territorio dei comuni di cui al sesto periodo, quali anticipazioni sull'ammontare complessivo delle spese sostenute per far fronte all'emergenza alluvionale e alle relative opere di ripristino.*

1. 137. **Rubinato.**

IL SEGUENTE EMENDAMENTO PROPONE DI SEMPLIFICARE E ACCELERARE LA PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DEI FONDI ALLE SCUOLE PARITARIE (NON APPROVATO)

Al comma 40, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono incrementate di 245 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, al medesimo comma, elenco 1, sopprimere la voce: Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

1. 138. (ex 0. 1. 500. 264.) **Rubinato,** Baretta.

IL SEGUENTE EMENDAMENTO PROPONE DI REINTEGRARE COMPLETAMENTE I FONDI TAGLIATI ALLE SCUOLE PARITARIE (NON APPROVATO)

Al comma 40, sostituire l'elenco 1 con il seguente:

Finalità	2011 (milioni di euro)
Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.	265
Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.	100
Interventi straordinari a sostegno del settore editoriale, nel quadro di compatibilità comunitaria, di cui all'articolo 4, commi da 181 a 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.	30
Sostegno alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243.	25
Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.	245
Interventi di carattere sociale: adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.	105
Totale	750

1. 139. (vedi 0. 1. 500. 198.) **Rubinato.**

I SEGUENTI EMENDAMENTI PROPONGONO DI AUTORIZZARE I COMUNI A PAGARE LE PMI PER LE OPERE PUBBLICHE ESEGUITE (NON APPROVATO)

Al comma 58, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, anche in ottemperanza alle indicazioni del Piano europeo di ripresa economica di cui alla Comunicazione del 26 novembre 2008 della Commissione europea (COM(2008) 800) e della proposta di Direttiva relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali approvata in prima lettura dal Parlamento europeo in data 20 ottobre 2010, **i comuni possono, nei limiti di una spesa complessiva per l'intero comparto di 1.000 milioni di euro, escludere dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno relativo all'esercizio finanziario 2011, i pagamenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti, per spese di investimento relative a fatture di piccole e medie imprese per opere pubbliche eseguite**, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia scaduto da oltre due mesi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente:

sostituire il comma 59, con il seguente:

59. Al fine dell'attuazione del comma 58, il Ministro dell'interno individua, con proprio decreto, i comuni che, non avendo certificato nell'anno 2009 alcun valore deficitario rispetto ai parametri obiettivo di cui al decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed evidenziando un rapporto tra le spese per il personale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale, sono autorizzati ad effettuare i pagamenti di cui al comma 65 e ad accedere al citato Fondo, stabilendo altresì modalità e criteri per il riparto.

al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le seguenti 1.040 milioni di euro.

1. 162. (vedi O. 1. 500. 177.) **Rubinato.**

Al comma 59, sostituire le parole: avendo rispettato il Patto di stabilità interno nell'ultimo triennio con le seguenti: non avendo certificato alcun valore deficitario rispetto ai parametri obiettivi di cui al decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1. 163. (ex O. 1. 500. 178.) **Rubinato.**

IL SEGUENTE EMENDAMENTO PROPONE DI SOSPENDERE IL PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI E DEI FINANZIAMENTI PER CITTADINI E IMPRESE DEI COMUNI ALLUVIONATI (NON APPROVATO)

Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:

83-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche di ottobre e novembre 2010, che hanno colpito la regione Veneto, è disposto, fino al 30 giugno 2011, il differimento di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese che risiedono nel territorio dei comuni della regione Veneto individuati dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010, mediante sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 540 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012.

1. 168. **Rubinato.**

IL SEGUENTE EMENDAMENTO PROPONE DI TOGLIERE I PRIVILEGI AD ENTEM RELATIVAMENTE AL PATTO DI STABILITA' (NON APPROVATO)

Sopprimere i commi 95, 98, 101, 102, 110 e 112.

1. 177. (ex O. 1. 500. 171.) **Rubinato.**

IL SEGUENTE EMENDAMENTO PROPONE DI RIDURRE L'IMPATTO DEL PATTO DI STABILITA' SUGLI ENTI VIRTUOSI (NON APPROVATO)

Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti:

148-bis. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) i comuni per 750 milioni di euro per l'anno 2011 e per 1.250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, atteso il contributo certificato dal giudizio di parificazione della Corte dei Conti già apportato al riequilibrio della finanza pubblica, attraverso la riduzione di cui al comma 2»;

2) al comma 2, settimo periodo, le parole da: «sono ridotti» fino a «dall'anno 2012», sono sostituite dalle seguenti: «, salvo quelli spettanti per il rimborso del mancato gettito per l'esenzione ICI prima casa ai sensi dell'articolo 1 decreto legge n. 93 del 2008 convertito in legge n. 126 del 2008, sono ridotti di 750 milioni per l'anno 2011 e di 1.250 milioni annui a decorrere dall'anno 2012», e al medesimo al comma 2, dopo le parole: «Le predette riduzioni a Province e Comuni sono ripartite», sono sostituite le parole da «secondo criteri» fino a «secondo un criterio proporzionale» con le seguenti: «dal Ministro dell'Interno, in proporzione crescente al numero dei valori deficitari certificati rispetto ai parametri obiettivi di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 settembre 2009, emanato ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, e altresì in proporzione ridotta per gli enti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.»;

3) al comma 3, dopo le parole: «sono ridotti, nell'anno successivo,» sono aggiunte le seguenti: «salvo quelli spettanti per il rimborso del mancato gettito per esenzione ICI prima casa ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 93 del 2008 convertito in legge n. 126 del 2008,»;

4) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, per gli enti locali che non abbiano certificato alcun valore deficitario rispetto ai parametri obiettivi di cui al decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la riduzione dei trasferimenti non può essere superiore al cinque per cento, al netto di quello compensativo per l'esenzione ICI prima casa.»;

5) al comma 9, le parole: «nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente» sono sostituite con le seguenti: «assicurando il rispetto dei commi 557 e 557-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

6) il comma 10 è soppresso;

7) al comma 11, sono sostituite le parole: «abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009» con le seguenti: «non abbiano certificato nell'anno 2009 alcun valore deficitario rispetto ai parametri obiettivi di cui al Decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

8) al comma 13 dopo le parole: «ai comuni» sono aggiunte le seguenti: «sottoposti al patto di stabilità interno», dopo le parole «200 milioni» sono aggiunte le seguenti: «a parziale copertura della mancata compensazione del minore gettito ICI 2008 come determinato sulla base delle certificazioni prodotte dai Comuni,», sono soppresses le parole da «emanato» fino alla fine del secondo periodo, all'ultimo periodo sono soppresses le parole «tra le entrate valide» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «Non sono altresì conteggiate ai fini del patto di stabilità interno le spese, entro il limite massimo complessivo di 300 milioni per il 2011 e 500 milioni annui per il 2012 e il 2013, effettuate dai comuni per far fronte a interventi certificati dal Segretario comunale e dall'organo di revisione come indifferibili e urgenti nei seguenti settori: in ambito sociale a sostegno di minori, anziani e famiglie disagiate, per la sicurezza urbana, per la manutenzione di edifici scolastici e cimiteri, nonché i contributi erogati dai comuni alle scuole d'infanzia paritarie non statali nelle regioni in cui tali scuole coprono almeno il 55 per cento dell'offerta del servizio. »

9) al comma 28, la parola «obbligatoriamente» è soppressa ovunque ricorra ed è aggiunto dopo l'ultimo periodo il seguente: «Le medesime funzioni non possono essere svolte da più di una forma associativa»;

10) il comma 29 è sostituito con il seguente: «29. In ogni caso i Comuni, che erogino i servizi essenziali in relazione ai fabbisogni in condizioni di efficienza e appropriatezza e a costi standard, possono svolgere anche singolarmente le funzioni fondamentali. »;

11) al comma 30, la parola «obbligatoriamente» è soppressa e le parole «di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese» sono sostituite dalle seguenti: «di sussidiarietà,

adeguatezza ed efficienza e con criteri di economicità ed efficacia», l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «In ogni caso i Comuni con un numero di abitanti superiore a 5.000, che erogano i servizi essenziali in relazione ai fabbisogni in condizioni di efficienza e appropriatezza e a costi standard, possono svolgere anche singolarmente le funzioni fondamentali. »;

12) il comma 31 è soppresso;

13) il comma 32 è sostituito con il seguente:

«32. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 27 sono aggiunte le parole: «purché, previa valutazione *ex ante* e parere favorevole dell'organo di revisione con apposito atto, l'organo competente dimostri:

a) l'assenza, in un'ottica dinamica, di perdite per la società;

b) l'assenza di aggravii di spesa per l'ente;

c) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico. Al fine della chiusura dei bilanci in utile, sono ammesse altresì le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, concesse a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;

d) il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;

e) l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio non superiore alla media di settore.

f) il raggiungimento di costi operativi medi annui che abbiano un'incidenza sul corrispettivo o sulla tariffa non superiore alla media di settore».

b) dopo il comma 27 è aggiunto il seguente:

«27-bis. Al fine di valutare l'opportunità di dismettere o ridurre le quote di partecipazione nelle società, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificano l'effettivo rispetto delle condizioni di cui al comma 27 entro la data di approvazione del bilancio annuale con apposito atto dell'organo competente trasmesso alla Corte dei conti»;

c) al comma 29 le parole: «Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2011»;

148-ter. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 33-bis è abrogato e, conseguentemente, al comma 33-ter, le parole «derivanti dai commi 14-ter e 33-bis» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dal comma 14-ter» e, alla lettera a) le parole: «di cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b),» e alla lettera b), le parole: «quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e» sono soppresse.

148-quater. Agli oneri di cui ai commi 148-bis e 148-ter pari a 1.050 milioni di euro per il 2011 e a 1.750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 si provvede mediante le seguenti modificazioni di cui ai commi da 148-quinquies a 148-septies.

148-quinquies. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

f) oltre 100.000 euro, 44 per cento».

148-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 148-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

148-septies. Le disponibilità del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di

cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2012 e di 44 milioni di euro per l'anno 2013.

148-*octies*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

148-*novies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura dei 95 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

148-*decies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 148-*octies* e 148-*novies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 1240 milioni di euro per l'anno 2011, a 1275 milioni di euro per l'anno 2012 e 1220 milioni di euro per l'anno 2013.

1. 191. (vedi 1. 120.) **Rubinato.**

IL SEGUENTE EMENDAMENTO PROPONE DI SOSTITUIRE IL CRITERIO PROPORZIONALE DEI TAGLI INTRODOTTI DALLA MANOVRA ESTIVA 2010 CON UN CRITERIO CHE PREMIA GLI ENTI LOCALI PIU' VIRTUOSI

Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:

148-*bis*. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro dell'interno, in proporzione crescente al numero dei valori deficitari certificati rispetto ai parametri obiettivi di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 settembre 2009, emanato ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, e altresì in proporzione ridotta per gli enti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244».

1. 193. (ex 0. 1. 500. 197.) **Rubinato.**

IL SEGUENTE EMENDAMENTO PROPONE DI FAR USCIRE DAL PATTO I CONTRIBUTI DEI COMUNI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL VENETO, LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA (NON APPROVATO)

Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:

148-bis. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità, non sono considerati i contributi erogati dai comuni alle scuole dell'infanzia non statali, riconosciute paritarie ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, limitatamente alle regioni in cui tali scuole coprono almeno il 55 per cento dell'offerta del servizio e comunque entro il limite massimo complessivo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le seguenti: 240 milioni di euro.

1. 219. (ex 0. 1. 500. 253.) **Rubinato.**

IL SEGUENTE EMENDAMENTO PROPONE DI RIFINANZIARE IL SECONDO STRALCIO DEL PROGETTO SFMR VENETO (NON APPROVATO)

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 66,5 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 26,5 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente alla tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica. programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere la seguente: Legge 24 dicembre 2007, n. 244: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) articolo 2, comma 292: secondo stralcio sistema ferroviario metropolitano veneto (1. 2 – cap. 7570), con i seguenti importi:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 26.500;

CS: 26.500.

2012:

CP: 26.500;

CS: 26.500.

2013:

CP: 26.500;

CS: 26.500.

1. 304. (vedi 1. 282.) **Rubinato.**

IL SEGUENTE EMENDAMENTO PROPONE DI ESCLUDERE DAL PATTO LE SPESE IN CONTO CAPITALE SOSTENUTE DAGLI ENTI LOCALI PER METTERE IN SICUREZZA LE SCUOLE E IL TERRITORIO (NON APPROVATO)

Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti:

148-bis. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, dopo il comma 7-quinquies, è aggiunto il seguente:

«7-quinquies.1. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e della mobilità. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

148-ter. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

148-quater. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

148-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti

modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

148-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 148-*ter* e 148-*quater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

148-*septies*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;

alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento».

alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;

alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».

1. 208. (ex 1. 172.) Ciccanti, Occhiuto, Galletti, Ria, Delfino, Libè, Bosi, Tassone, Mantini, Compagnon, De Poli, Zinzi, **Rubinato**.

A.C. 3778-A

EMENDAMENTI RUBINATO A SECONDA FIRMA

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).

ART. 1.

(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle).

I SEGUENTI EMENDAMENTI PROPONGONO DI ALLEGGERIRE GLI EFFETTI DEL PATTO DI STABILITA' SUI COMUNI VIRTUOSI (NON APPROVATI)

Al comma 92, sostituire il primo periodo con i seguenti: In ogni caso, se il saldo definito per l'anno 2011 dal comma 91 supera l'8 per cento della spesa media corrente registrata negli anni 2006-2008 il saldo da conseguire per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 700.000 abitanti per l'anno 2011 è pari al saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero, incrementata di una misura non inferiore all'8 per cento della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008. Per i comuni con popolazione superiore ai 700.000 abitanti tale percentuale è pari al 12 per cento. Per le province, se il saldo definito dal comma 91 supera il 6 per cento della spesa media corrente registrata negli anni 2006-2008, il saldo da conseguire per l'anno 2011 è pari al saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero, incrementata di una misura non inferiore al 6 per cento della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008.

Conseguentemente:

al comma 102, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'esclusione delle spese opera nel limite di un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011.

alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011.

1. 170. (ex 0. 1. 500. 246.) Marchi, De Micheli, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, **Rubinato**, Sereni, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:

148-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento, i contributi ordinati dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2011 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al patto di stabilità interno, l'importo della riduzione da

operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi».

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2011.

1. 195. (vedi 1. 96.) Marchi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, **Rubinato**, Sereni, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti:

148-bis. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2011 per un importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2009 e comunque entro il limite di spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2010.

148-ter. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 148-bis, le spese di cui al medesimo comma sono effettuate previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 1.040 milioni di euro per l'anno 2011.

1. 213. (vedi 1. 98.) Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, **Rubinato**, Sereni, Vannucci, Ventura, Lenzi.

Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti:

148-bis. Per l'anno 2011 sono escluse dal patto di stabilità interno, entro il limite massimo complessivo di 500 milioni di euro, le spese di investimento di comuni e province, realizzate con le disponibilità finanziarie dell'ente, ad esclusione di quelle derivanti da accensione di mutui o prestiti, o con meccanismi di finanza di progetto, relative a interventi di edilizia scolastica, edilizia cimiteriale, opere igieniche e acquedottistiche, sicurezza stradale.

148-ter. Ai fini del rispetto dei limite di spesa di cui al comma 148-bis, le spese di cui al medesimo comma sono effettuate previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 540 milioni di euro per l'anno 2011.

1. 214. (vedi 1. 97.) Vannucci, Baretta, Bocci, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, **Rubinato**, Sereni, Ventura.

I SEGUENTI EMENDAMENTI PROPONGONO DI ESCLUDERE DAL PATTO DI STABILITA' LE SPESE SOSTENUTE DAGLI ENTI LOCALI PER FAR FRONTE AI DANNI DELL'ALLUVIONE (NON APPROVATI)

Al comma 93, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le risorse proprie, di parte capitale e di parte corrente, di tali enti impiegate per far fronte all'emergenza e alle conseguenti opere di ripristino nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto della quota aggiuntiva di spese da escludere dal patto di stabilità di cui al primo

periodo per gli anni 2011, 2012 e 2013;

alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.

1. 176. (ex 0. 1. 500. 243.) Franceschini, Ventura, Villecco Calipari, Maran, Berretta, Mariani, Fluvi, Lulli, Oliverio, Amici, Boccia, Lenzi, Quartiani, Giachetti, Rosato, Andrea Orlando, Tullo, Dal Moro, Fogliardi, Miotto, Mogherini Rebesani, Naccarato, Sbrollini, Federico Testa, Martella, Murer, **Rubinato**, Tempestini, Viola, Bindi, Ceccuzzi, Cenni, Cuperlo, De Pasquale, Fontanelli, Gatti, Giacomelli, Mattesini, Nannicini, Realacci, Rigoni, Sani, Scarpetti, Velo, Garofani, Melandri, Rossa, Zunino, Strizzolo, Lo Moro, Laganà Fortugno, Laratta, Cesare Marini, Minniti, Villecco Calipari, Braga, Margiotta, Bratti, Motta, Esposito, Marantelli, Ginoble, Iannuzzi, Bocci, Benamati, Morassut, Marco Carra.

Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti:

148-bis. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuata ai sensi del comma 88, rilevante ai fini del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute con risorse proprie dai comuni e dalle province colpiti dagli eventi atmosferici eccezionali del 4 ottobre 2010 e 1° e 2 novembre 2010 come individuati dalle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, impiegate per far fronte all'emergenza calamitosa e alle conseguenti opere di ripristino, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.

148-ter. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto della quota aggiuntiva di spese da escludere dal patto di stabilità di cui al comma 148-bis.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.

1. 217. (ex 0. 1. 500. 242.) Franceschini, Ventura, Villecco Calipari, Maran, Berretta, Mariani, Fluvi, Lulli, Oliverio, Amici, Boccia, Lenzi, Quartiani, Giachetti, Rosato, Andrea Orlando, Tullo, Dal Moro, Fogliardi, Miotto, Mogherini Rebesani, Naccarato, Sbrollini, Federico Testa, Martella, Murer, **Rubinato**, Tempestini, Viola, Bindi, Ceccuzzi, Cenni, Cuperlo, De Pasquale, Fontanelli, Gatti, Giacomelli, Mattesini, Nannicini, Realacci, Rigoni, Sani, Scarpetti, Velo, Garofani, Melandri, Rossa, Zunino, Strizzolo, Lo Moro, Laganà Fortugno, Laratta, Cesare Marini, Minniti, Villecco Calipari, Braga, Margiotta, Bratti, Motta, Esposito, Marantelli, Ginoble, Iannuzzi, Bocci, Benamati, Morassut, Marco Carra.

Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti:

148-bis. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute con risorse proprie dai comuni e dalle province della regione Veneto individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010, impiegate per far fronte all'emergenza alluvionale e alle conseguenti opere di ripristino, nei limiti di un importo complessivo di 300 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.

148-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto della quota aggiuntiva di spese da escludere dal patto di stabilità di cui al comma 148-bis.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.

1. 218. (ex 0. 1. 500. 238.) Baretta, Dal Moro, Fogliardi, Miotto, Mogherini Rebesani, Naccarato, Sbrollini, Federico Testa, Martella, Murer, **Rubinato**, Tempestini, Viola.

IL SEGUENTE EMENDAMENTO PROPONE DI FINANZIARE IL FONDO PER LA SOCIAL CARD (NON APPROVATO)

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 340 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 300.000;

2012: + 300.000;

2013: + 300.000.

1. 237. (ex 1. 343.) Bobba, Duilio, **Rubinato**.